Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Giovedì, 16 luglio 1931 - ANNO IX** — **Numero 162**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Desei, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135,
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose: Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Fiecadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: L. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli. 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO.

In virtù delle Regie Lettere Patenti, in data 11 dicembre 1887, con le quali il titolo di Duca d'Aosta fu reso trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali del Principe Amedeo di Savoia, per ordine di primogenitura, S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, a seguito della morte del Suo Genitore S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, assume il titolo di Duca d'Aosta.

(5575)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1181.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 824.

Autorizzazione al Governo del Re ad aderire all'Atto generale per il regolamento pacifico delle controversie internazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad aderire, colle riserve che riterrà del caso, all'Atto generale per il regolamento pacifico delle controversie internazionali adottato dalla IX Assemblea della Società delle Nazioni nella seduta del 26 settembre 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Règlement pacifique des différends internationaux.

ACTE GÉNÉRAL.

CHAPITRE I.

De la conciliation.

Article premier.

Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l'article 39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 2.

Les différends visés à l'article précédent seront portés devant une Commission de conciliation permanente ou spéciale constituée par les parties en cause.

Article 3.

Sur la demande adressée à cet effet par une Partie contractante à l'une des autres Parties, il devra être constitué, dans les six mois, une Commission permanente de conciliation.

Article 4.

Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission de conciliation sera constituée comme suit:

1. La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un, qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées ni se trouver à leur service. Parmi eux, les parties désigneront le président de la Commission.

2. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être remplacés au cours de leur mandat, de l'accord des parties. Chaque partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, les commissaires resteront en fonction pour l'achèvement de leurs travaux en cours.

3. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Article 5.

Si, lorsqu'il s'élève un différend, il n'existe pas une commission permanente de conciliation nommée par les parties en litige, une commission spéciale sera constituée pour l'examen du différends dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre. Les nominations se feront conformément aux dispositions de l'article précédent, à mois que les parties n'en décident autrement.

Article 6.

1. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles 3 et 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les parties ou, si celles-ci le demandent, au président en exercice du Conseil de la Société des Nations.

2. Si l'accord ne s'établit pas au sujet d'aucun de ces procédés, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies.

3. Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présentera des candidats en nombre égal à celui des membres à désigner. Le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront admis.

Article 7.

1. La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des parties.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

3. Si la requête émane d'une seule des parties, elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à l'autre partie.

Article 8.

1. Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des parties aura porté un différend devant une Commission permanente de conciliation, chacune des parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

2. La partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la date où la notification lui sera parvenue.

Article 9.

1. La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu désigné par son président.

2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Secrétaire général de la Société des Nations de prêter son assistance à ses travaux.

Article 10.

Les travaux de la Commission de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des parties.

Article 11.

1. Sauf accord contraire des parties, la Commission de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

2. Les partie seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission: elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

3. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 12.

Sauf accord contraire des parties, les décision de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix et la Commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.

Article 13.

Les parties s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et information utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 14.

1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté du commun accord des parties, qui en supporteront chacune une part égale.

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

Article 15.

1. La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.

2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procés-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité.

3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du différend.

Article 16.

Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Il appartiendra aux partis d'en décider la publication.

CHAPITRE II.

Du règlement judiciaire.

Article 17.

Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l'article 39, soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral. Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.

Article 18.

Si les parties sont d'accord pour soumettre les différends visée à l'article précédent à un tribunal arbitral, elles rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'article 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.

Article 19.

A défaut d'accord entre les parties sur le compromis visé à l'article précédent ou à défaut de désignation d'arbitres et après un préavis de trois mois, l'une au l'autre d'entre elles aura la faculté de porte directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente de Justice internationale.

Article 20.

1. Par derogation à l'article 1, les différends visés à l'article 17, qui viendraient à surgir entre parties ayant adhéré aux engagements contenus dans le présent chapitre ne seront soumis à la procédure de conciliation que de leur commun accord.

2. La procédure obligatoire de conciliation demeure applicable aux différends qui, par le jeu des réserves visées à l'article 39, seraient exclus du seul règlement judiciaire.

3. En cas de recours à la conciliation et d'échec de cette procédure, aucune des parties ne pourra porter le différend devant la Cour permanente de Justice internationale ou demander la constitution du tribunal arbitral visé à l'article 18 avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la clôture des travaux de la Commission de conciliation.

CHAPITRE III.

Du règlement arbitral.

Article 21.

Tous différends autres que ceux visés à l'article 17, au sujet desquels dans le mois qui suivra la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chapitre I, les parties ne se seraient pas entendues, seront portés, sauf les réserves éventuelles prévues à l'artitcle 39, devant un tribunal arbitral constitueé, à moins d'accord contraire des parties, de la manière indiquée ci-après.

Article 22.

Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le surarbitre seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées ni se trouver à leur service.

Article 23.

1. Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois, à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires serà confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les parties.

2. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies.

3. Si, dans un délai de trois mois, les Puissances ainsi désignées n'ont pu tomber d'accord les nominations nécessaires seront faites par le président de la Cour permanente de Justice internationale. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le vice président. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des parties.

Article 24.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraiet à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Article 25.

Les parties rédigeront un compromis déterminant l'objet du litige et la procédure à suivre.

Article 26.

A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 27.

Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou l'autre des parties.

Article 28.

Dans le silence du compromis où à défaut de compromis, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'article 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. En tant qu'il n'existe pas de pareilles règles applicables au différend, le tribunal jugera *ex aequo et bono*.

CHAPITRE IV.

Dispositions générales.

Article 29.

1. Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les parties en litige seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

2. Le présent Acte général ne porte pas atteinte aux accords en vigueur établissant pour les Parties une procédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, si ces accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation, apres que cette procédure aura échoué, les dispositions du présent Acte général relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application dans la mesure ou les parties en cause y auraient adhéré.

Article 30.

Si la Commission de conciliation se trouve saisie par l'une des parties d'un différend que l'autre partie, se fondant sur les conventions en vigueur entre les parties, a porté devant la Cour permanente de Justice internationale ou un tribunal arbitral, la Commission suspendra l'examen du différend jusqu'à ce que la Cour ou le tribunal ait statué sur le conflit de compétence. Il en sera de même si la Cour ou le tribunal a été saisi par l'une des parties en cours de conciliation.

Article 31.

1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la legislation intérieure de l'une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par le présent Acte général, avant qu'une décision définitive ait été rendue, dans les délais raisonnable, par l'autorité compétente.

2. La partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente Convention devra notifier a l'autre partie son intention, dans un délai d'un an, a partir de la décision susvisée.

Article 32.

Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit internationel, et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les parties conviennent qu'il devrà être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable.

Article 33.

1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées, résulte d'actes deja effectués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice internationale, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral, indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si une Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

3. Les parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation, et, en général, à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 34.

Au cas ou il s'élève un différend entre plus de deux parties ayant adhéré au présent Acte général, les modalités suivantes seront observées pour l'application des procédures décrites dans le dispositions qui précèdent:

a) pour la procédure de conciliation, il sera toujours constitué une commission spéciale. Sa composition variera suivant que les parties auront toutes des intérêts distincts ou que deux ou plusieurs d'entre elles feront cause commune.

Dans le premier cas, les parties nommeront chacune un commissaire et désigneront en commun des commissaires ressortissants de tierces Puissances non parties au différend, dont le nombre sera toujours supérieur d'un à celui des commissaires nommés séparément par les parties.

Dans le second cas, les parties faisant cause commune se mettront d'accord pour nommer en commun leur propre commissaire et concourront avec l'autre ou les autres parties pour la désignation des commissaires tiers.

Dans l'une et l'autre hypothèse, les parties, à moins qu'elles n'en conviennent autrement, appliqueront les articles 5 et suivants du présent Acte dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent article;

b) pour la procédure judiciaire, il sera fait application du Statut de la Cour permanente de Justice internationale;

c) pour la procédure arbitrale, à défaut d'accord des parties sur la composition du tribunal s'il s'agit de différends visés à l'article 17, chacune d'elle aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente le Justice internationale; s'il s'agit de différends visés à l'article 21, il sera fait application des articles 22 et suivants, ci-dessus, mais chacune des parties ayant des intérêts distincts nommera un arbitre et le nombre des arbitres nommés séparément par les parties sera toujours inférieur d'un à celui des autres arbitres.

Article 35.

1. Le présent Acte général sera applicable entre Parties y ayant adhéré, encore qu'une tierce Puissance, Partie ou non à l'Acte, ait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les parties pourront, d'un commun accord, inviter une tierce Puissance.

Article 36.

1. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si une tierce Puissance estime que, dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser à la Cour permanente de Justice internationale ou au tribunal arbitral une requête à fin d'intervention.

2. La Cour ou le tribunal décide.

Article 37.

1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle auront participé d'autres Etats que les parties en cause, le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale ou le tribunal arbitral les avertit sans délai.

2. Chacun d'eux aura le droit d'intervenir et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est obligatoire à son égard.

Article 38.

Les adhésions au présent Acte général pourront s'appliquer:

A. Soit à l'ensemble de l'Acte (chapitres I, II, III et IV);

B. Soit seulement aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chapitre I et II), ainsi qu'aux dispositions générales concernant ces procedures (chapitre IV);

C. Soit seulement aux dispositions relatives à la conciliation (chapitre I), ainsi qu'aux disposition générales concernant cette procédure (chapitre IV).

Les Parties contractantes ne pourront se prévaloir des adhésions dautres Parties que dans la mesure où elles-mêmes auront souscrit aux mêmes engagements.

Article 39.

1. Indépendamment de la faculté mentionnée à l'article précédent, une Partie pourra, en adhérant au présent Acte général, subordonner son acceptation aux réserves limitativement énumérées dans le paragraphe suivant. Ces réserves devront être indiquées au moment de l'adhésion.

2. Ces réserves pourront être formulées de manière à exclure des procédures décrites par le présent Acte:

a) les différends nés de faits antérieurs, soit à l'adhésion de la Partie qui formule la réserve, soit à l'adhésion d'une autre Partie avec laquelle la première viendrait à avoir un différed;

b) les différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive de Etats;

c) les différends portant sur des affaires déterminées, ou des matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catégories bien précisées.

3. Si une des parties en litige a formulé une réserve, les autres parties pourront se prévaloir vis-à-vis d'elle de la même réserve.

4. Pour les Parties ayant adhéré aux dispositions du présent Acte relatives au règlement judiciaire ou au règlement arbitral, les réserves qu'elles auraient formulées seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s'étendant pas à la procédure de conciliation.

Article 40.

Toute Partie dont l'adhésion n'aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d'une simple déclaration, soit étendre la portée de son adhésion, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves.

Article 41.

Les différends relatif à l'interpretation ou à l'application du présent Acte général, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale.

Article 42.

Le présent Acte général, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date du 26 septembre 1928.

Article 43.

1. Le présent Acte général sera ouvert à l'adhésion de tout chef d'Etat ou de toute autre autorité compétente des Membres de la Société des Nations, ainsi que des Etas non membres à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué une copie.

2. Les instruments d'adhésion, ainsi que les déclarations additionnelles prévues à l'article 40, seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, que en notifiera

la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non Membres, visés dans l'alinéa précédent.

3. Par les soins du Secrétaire général, il sera dressé trois listes désignées par les lettres *A, B, C,* et correspondant respectivement aux trois modalité d'adhésion visées à l'article 38 du présent Acte, où figureront les adhésions et les declarations additionnelles des Parties contractantes. Ces listes, tenues constamment à jour, seront publiées dans le rapport annuel adressé à l'Assemblée par le Secrétaire général.

Article 44.

1. Le présent Acte général entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour qui suivra la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de l'hadhésion d'au moins deux Parties contractantes.

2. Chaque adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur du présent Acte, conformément à l'alinéa précédent, sortira ses effets des le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Il en sera de même des déclarations additionneles des Parties visées à l'article 40.

Article 45.

1. Le présent Acte général aura une durée de cinq ans à partir de sa mise en vigueur.

2. Il restera en viguer pour una nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration du terme.

3. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nation, qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres mentionnés à l'article 43.

4. La dénonciation pourra n'être que partielle ou consister en la notification de réserves nouvelles.

5. Nonobstant la dénonciation par l'une des Partie contractantes impliquées dans un différend, toutes les procédures engagées au moment de l'expiration du terme de l'Acte général continueront jusqu'à leur achèvement normal.

Article 46.

Un exemplaire du présent Acte général, revêtu de la signature de la Société de l'Assemblée et de celle du Secrétaire général de la Société des Nations, sera déposé aux archives du Secrétariat; copie certifiée conforme du texte sera communiquée à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats non membres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

Article 47.

Le présent Acte général sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.

Le Président de la neuvième session ordinaire de l'Assemblée de la Société des Nations:
(*Signé*) Herluf ZAHLE.

Le Secrétaire général:
(*Signé*) Eric DRUMMOND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1182.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 874.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante.

Le disposizioni del decreto stesso sono sostituite dal seguente testo:

I. — *Modificazioni al regime tributario degli spiriti.*

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti considerati all'art. 1 del testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta sugli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di L. 1950 per ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Art. 2.

L'abbuono di rettificazione di cui all'art. 9 del testo unico di legge 8 luglio 1924, per l'imposta sugli spiriti è, per lo spirito proveniente dal vino o dal vinello, elevato da L. 100 a L. 160, fermo restando, per lo spirito proveniente dalle vinacce o da altri cascami della vinificazione, la misura di L. 75 per ettolitro anidro.

Art. 3.

Lo spirito rettificato derivato dal vino, dal vinello e dalle fecce di vino, da destinare ad usi soggetti a tassa, non deve avere gradazione inferiore a 90°.

Art. 4.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto le aliquote, attualmente vigenti, sono portate rispettivamente a L. 280 per gli spiriti ricavati da materie non vinose, a L. 130 per gli spiriti ricavati da materie vinose escluso il vino, a L. 70 per lo spirito ricavato dal vino.

Art. 5.

Sugli spiriti anche aggiunti al vermut e marsala o già trasformati in liquori o altre bevande alcooliche, come pure in profumerie che, nel giorno dell'applicazione della presente legge, esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o sopratassa di fabbricazione, di cui siano gravati, sarà aumentato di L. 150 per ogni ettolitro anidro.

Lo stesso aumento si applica pure sugli anzidetti liquidi, esistenti nei depositi liberi e nei negozi nel giorno di appli-

cazione della presente legge, in quantità eccedenti 100 litri idrati.

All'uopo si adotteranno le seguenti proporzioni per ettolitro idrato:

a) cognac, rhum, acquavite, anesone, mistrà e simili: gradi 40;

b) altri liquori dolcificati o aromatizzati: gradi 25;

c) marsala, vermut, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino: gradi 2;

d) profumerie alcooliche: gradi 50.

È però riservata la facoltà al contribuente di richiedere l'accertamento del grado effettivo, eccetto per i prodotti di cui alla lettera c).

Art. 6.

Agli effetti del secondo comma del precedente articolo chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di 100 litri idrati complessivamente tra spirito ed altri liquidi alcoolici è obbligato a denunciare nel termine di 5 giorni le quantità possedute alla autorità finanziaria locale.

In caso di mancata denunzia entro il termine stabilito, di infedeltà della denunzia stessa, in tutto o in parte, e, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

L'aumento d'imposta dovuta sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, decorso il quale si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 per cento sulla somma non pagata.

II. — *Destinazione di parte dell'alcool a carburante.*

Art. 7.

I fabbricanti di spirito di 1ª categoria e gli importatori di alcool sono obbligati di tenere a disposizione degli importatori di benzina o dei fabbricanti di carburante una quantità di alcool non superiore al 25 per cento di quella prodotta od importata, di gradazione non inferiore a 95°.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire che le quantità di spirito esportato in natura od impiegato nella concia dei vini e nella fabbricazione dei liquori da esportare non siano computate nella determinazione del 25 per cento della totale quantità di alcool prodotto, quando risulti, per l'entità della produzione e delle giacenze, che le richieste dei fabbricanti di carburante e degli importatori di benzina possano essere ugualmente soddisfatte.

Non è consentito di estrarre alcool per usi diversi da quello della preparazione del carburante ovvero d'immettere in consumo spirito in natura importato dall'estero, se prima i fabbricanti, i commercianti all'ingrosso di spiriti gravati, o gli importatori non abbiano posto a disposizione la quantità di spirito di cui al 1° comma, nella misura ivi indicata.

Gli importatori di benzina sono obbligati a mescolare una parte del prodotto da essi importato con quella quantità di alcool assoluto che sarà messa a loro disposizione.

Il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, detterà le disposizioni occorrenti per disciplinare l'obbligo della produzione dell'alcool sia assoluto sia a 95° e per regolare il prelevamento dello spirito dai produttori e la ripartizione di esso tra gli importatori di benzina e i fabbricanti di carburante, nonchè per procedere alle operazioni di denaturazione ed a quelle di miscela.

Le modalità tecniche di tali mescolanze dovranno essere stabilite sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di liberare mese per mese i distillatori di prima categoria dal vincolo di accantonamento per quella parte di alcool che non fosse stata ritirata dai fabbricanti nel mese precedente.

Art. 8.

Sulle quantità di spirito messe a disposizione per la miscela con la benzina ovvero per la preparazione di carburanti, è abbuonata l'imposta di fabbricazione ovvero la sovratassa di confine a condizione che dette quantità abbiano subìta la prescritta denaturazione.

Art. 9.

Il prezzo al quale i fabbricanti ovvero gli importatori di spirito debbono cedere le quantità di spirito di cui al precedente articolo 7, non deve essere superiore a L. 130 per ettanidro se trattasi di spirito semplicemente rettificato a gradazione non inferiore a 95°.

Per l'alcool assoluto il prezzo è elevato a L. 145 per ettanidro.

Art. 10.

La mancata consegna dell'alcool per la destinazione prevista nell'art. 7 ed ogni azione diretta ad evitare o modificare comunque l'impiego dello spirito nei modi che sono o saranno stabiliti a norma della presente legge, nonchè a separare lo spirito contenuto nella miscela, sono punite con pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000 e con altra variabile da una a tre volte l'imposta di fabbricazione o il diritto di confine sulla quantità di alcool oggetto della infrazione.

Nel caso in cui oltre alla separazione si addivenga pure alla rigenerazione dello spirito saranno applicate le maggiori pene all'uopo stabilite nel testo unico di legge 8 luglio 1924.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1183**.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 887.

Estensione alla Cassa di colmata del fiume Lamone (Ravenna) ed al territorio del Consorzio Reno-Samoggia (Bologna) dei benefici portati dalla legge 27 giugno 1929, n. 1107.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1929, n. 1107, sono estese alla Cassa di colmata del Lamone (provincia di Ravenna) e al territorio del Consorzio Reno-Samoggia (provincia di Bologna).

La spesa conseguente a tale estendimento farà carico agli stanziamenti autorizzati dalla legge precitata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1184.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 888.

Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le imprese che si propongono di acquistare bestiame da dare a soccida ad agricoltori, per dotazione dei fondi da questi posseduti o condotti, potranno, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse agrario della loro iniziativa, essere ammesse a fruire di prestiti agrari d'esercizio per l'acquisto del bestiame predetto, a norma dell'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

I prestiti predetti saranno assistiti dai privilegi di cui agli articoli 8 e 9 del citato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Le imprese prestatarie dovranno indicare all'Istituto finanziatore a chi e per quale fondo ciascun capo di bestiame viene dato a soccida; nonchè le eventuali successive variazioni, per le conseguenti annotazioni dello schedario istituito presso ciascun Istituto speciale di credito agrario in forza dell'art. 37 delle norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificate con decreto Ministeriale 18 giugno 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1185.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 893.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, relativo all'approvazione della Convenzione per le Esposizioni internazionali con Protocollo di firma, firmata a Parigi tra l'Italia ed altri Stati il 22 novembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, relativo all'approvazione della Convenzione per le Esposizioni internazionali con Protocollo di firma, firmata a Parigi, tra l'Italia ed altri Stati, il 22 novembre 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — GIULIANO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — L'Atto internazionale di cui sopra venne a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1931, n. 21.

Numero di pubblicazione 1186.

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. 880.

Modifiche allo statuto della Fondazione scolastica « Cacciavillani » in Crespadoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 gennaio 1910, n. III (parte supplementare), con il quale fu eretto in ente morale il legato « Cacciavillani » in Crespadoro e venne approvato il relativo statuto;

Veduta la deliberazione 20 novembre 1930, con la quale il podestà di Crespadoro propone che siano introdotte alcune modificazioni nel suddetto statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 2, 6 e 7 dello statuto del legato « Cacciavillani » in Crespadoro, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1910, n. III (parte supplementare) sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Art. 2. — La fondazione « Cacciavillani » ha lo scopo di sussidiare annualmente con una o più borse di studio, fino al compimento degli studi liceali ed universitari a cui intendono avviarsi, giovani nati nel comune di Crespadoro

od appartenenti a famiglie oriunde di Crespadoro ed aventi ivi domicilio legale, i quali dimostrino di essere d'ingegno distinto, di principî onesti e buoni cittadini. Le borse sono di L. 1000 ciascuna.

« A parità di condizioni relative al merito e alla condotta, saranno preferiti i giovani della frazione Marana, di famiglia meno agiata, tenendosi sempre presente il disposto dell'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6.

« Art. 6. — Ogni concorrente deve presentare istanza al Municipio su carta bollata di L. 3, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, e, per gli aspiranti non nati nel comune di Crespadoro, documento comprovante che la famiglia è oriunda di Crespadoro e ivi domiciliata legalmente.

« In detti documenti deve essere fatta designazione speciale per coloro che appartengono alla frazione di Marana;

b) certificato degli studi percorsi che abiliti il concorrente ad inscriversi al liceo o alle università del Regno, corredato dallo stato delle classificazioni ottenute nelle singole materie d'esame rilasciato dalla competente autorità scolastica;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal podestà;

d) certificati comprovanti lo stato economico della famiglia;

e) eventuali documenti da cui risultino le condizioni di preferenza, ai sensi dell'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6.

« Art. 7. — Il conferimento della borsa o delle borse di studio è affidato al podestà di Crespadoro, e dovrà essere approvato dalla Giunta per l'istruzione media del Veneto; a tal uopo il podestà trasmetterà al R. Provveditore agli studi, insieme con la propria deliberazione in triplice copia, le istanze con i documenti prodotti dai concorrenti.

« La borsa o le borse di studio dovranno essere conferite entro il mese di settembre di ogni anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 41. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1187.

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. 894.

Sistemazione degli ufficiali della Regia aeronautica nei ruoli previsti dalla legge 6 gennaio 1931, n. 98.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali generali del soppresso Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, passano a far parte:

a) dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — quali generali di squadra, di divisione e di brigata, rispettivamente se generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea;

b) del Corpo del genio — ruolo ingegneri — quale tenente generale del genio e maggiore generale del genio, rispettivamente se tenente generale del genio e generale del genio;

c) del Corpo di commissariato — ruolo commissariato — quale maggiore generale commissario, se generale commissario.

Art. 2.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica del soppresso ruolo combattente, passano a far parte:

a) del ruolo naviganti, se della categoria piloti;

b) del ruolo servizi, se della categoria aeroporti, con le norme che verranno successivamente emanate.

Quelli appartenenti alla categoria ufficiali di bordo o piloti di dirigibili, in attesa che con particolari disposizioni venga definita la loro posizione, passeranno transitoriamente a far parte del ruolo naviganti.

Art. 3.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica del soppresso ruolo specializzato, passano a far parte:

a) del ruolo servizi, se della categoria governo;

b) del ruolo specialisti — categoria motoristi, montatori, radioaerologisti, armieri-arteficieri, elettricisti, fotografi, automobilisti — se appartenenti a dette categorie.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico del soppreso ruolo specializzato, passano a far parte del Corpo del genio, ruolo assistenti tecnici.

Art. 5.

Nei passaggi dei ruoli specificati dai precedenti articoli, tutti gli ufficiali, ad eccezione di quelli da trasferirsi nel ruolo servizi, conservano il proprio grado e la propria anzianità.

Art. 6.

Il conferimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina di cui all'art. 11 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, è di esclusiva competenza del Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1188.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 giugno 1931, n. 898.

Aumento della somma di L. 1.500.000 del fondo stanziato al cap. 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, recante provvidenze dirette ad alleviare agli agricoltori l'onere dei debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i fini dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il fondo di L. 500.000 annue istituito, per venticinque anni, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, è aumentato di L. 1.500.000 annue.

Conseguentemente è aumentato di L. 1.500.000 lo stanziamento di L. 500.000 iscritto, a norma dell'art. 5 del citato decreto, al capitolo 80-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1931-32.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 53. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1189.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 890.

Modifiche allo statuto organico della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

N. 890. R. decreto 18 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, vengono apportate modifiche allo statuto organico della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1190.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 879.

Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare un legato.

N. 879. R. decreto 12 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare il legato di L. 30.000 disposto in suo favore dal sig. cav. uff. dott. Ermenegildo Passerini, per l'istituzione di borse di studio a favore di studenti del quinto e sesto anno di corso di quella Facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1191.

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 881.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero di mendicità » con sede in Minori.

N. 881. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero di mendicità » con sede in Minori (Salerno), viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1192.

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 882.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale della Beata Vergine della Misericordia » con sede in Reggio Emilia.

N. 882. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale della Beata Vergine della Misericordia », con sede in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1193.

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 883.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale Ida Peyrone » con sede in Sant'Albano Stura.

N. 883. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Ida Peyrone », con sede in Sant'Albano Stura (Cuneo), viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1194.**

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 884.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospizio cronici del SS. Redentore » con sede in Castelverde.

N. 884. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospizio cronici del SS. Redentore », con sede in Castelverde (Cremona), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1195.**

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 885.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio di Santa Rosa da Viterbo » con sede in Francofonte.

N. 885. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio di Santa Rosa di Viterbo », con sede in Francofonte (Siracusa), viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato con una modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1196.**

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. 895.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Tramonti » con sede in Brisighella.

N. 895. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con alcune modifiche lo statuto organico dell'Opera pia « Tramonti » per borse di studio, con sede in Brisighella.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1931.

Assimilazione, agli effetti doganali, dei lavori di cera, diversa da quella di api, anche misti con cera di api in qualsiasi proporzione o con altre sostanze, alla « Cera di api, secondo la specie, lavorata, escluse le candele ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuto che sono stati presentati allo sdoganamento lavori costituiti da un miscuglio di diverse sostanze cerose, sapone alcalino e sapone di piombo, rappresentanti dischi matrici per grammofoni;

Ritenuto che i « lavori » del genere non sono nominati nè dalla tariffa nè dal repertorio;

Considerato che essi, per la loro costituzione chimica, presentano, più che con altre merci, maggiore analogia con la « cera di api lavorata, escluse le candele »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 20 giugno 1931;

Determina

Che i lavori di cera, diversa da quella di api, anche misti con cera di api in qualsiasi proporzione o con altre sostanze, siano assimilati alla « Cera di api, secondo la specie, lavorata, escluse le candele ».

Roma, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: MATHIS.

(5539)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1931.

Norme per l'importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 94;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73), concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera *e*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1931-32 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite massimo di quintali duecentomila, purchè esclusivamente per uso di semina.

L'importazione è ammessa da quei Paesi esteri dove esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris.*

Le patate inoltre dovranno provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'Istituti degli Stati di provenienza o riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi di fenomeni degenerativi (malattie da *virus*). Le patate dovranno essere immuni da *scabbia* (*Actinomyces scabies*) con una tolleranza per questa malattia del 2 per cento e da qualsiasi altra alterazione.

Art. 3.

La facoltà di concedere autorizzazioni all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via Santa Susanna n. 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, e fisserà le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate alla importazione.

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono applicabili soltanto in favore di enti agrari, agricoltori e ditte commerciali che a giudizio insindacabile della Commissione di cui al successivo art. 6, presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

I permessi rilasciati dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, relativi alle suddette autorizzazioni, non sono cedibili.

Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina dovranno farne domanda in carta da bollo, che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1931 alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e relativa classifica di riproduzione, il quantitativo (non inferiore a mille quintali) che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, nonchè al pagamento della relativa quota delle spese necessarie per gli accertamenti, di cui all'art. 3, secondo il reparto che ne farà la predetta Regia stazione e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

Art. 5.

È data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare anche, con sopraluoghi nei magazzini ed alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli enti agrari, gli agricoltori e le ditte commerciali autorizzati all'importazione hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 6.

La decisione definitiva ed inappellabile in merito all'accoglimento delle domande sarà emessa da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale della produzione industriale e degli scambi del Ministero delle corporazioni, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 7.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine, e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato.

Art. 8.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 31 marzo 1932 e dovrà avvenire presso le dogane seguenti: Modane, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Udine, Trieste, Genova, Napoli, Catania, Cagliari e Brindisi.

Art. 9.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 26 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1931 - Anno IX.

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

CERTIFICATO DI ORIGINE E DI SANITÀ

PER L'ESPORTAZIONE DI PATATE DA SEMINA IN ITALIA.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) sottoposte al controllo di . . . . (2) e situate nel comune di . . . . . ., provincia di . . . . . .;

2° che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phtorimea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris;*

3° che entro un raggio di 20 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di Doriphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

---

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(2) Nome dell'istituto statale o delle istituzioni tecniche riconosciute dallo Stato d'origine che controllano le colture delle patate.

Descrizione della spedizione.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione (originali, prima riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
N. dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . .
N. del vagone . . . .
Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .
Nome ed indirizzo del mittente . . . .

Bollo
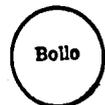
Firma del delegato del Servizio fitopatologico:

(5558)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-358.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Batistig Giuseppina fu Giuseppe e fu Comel Anna, nata a Vertoiba (Gorizia) il 27 settembre 1883 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba di sotto n. 218, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3642)

N. 3390-359.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battistig Anna ved. Buzzi fu Antonio e fu Maria Gorian, nata a Gorizia il 15 maggio 1872 e residente a Gorizia, via Bertolini n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3643)

N. 3390-360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giuseppe di Andrea e di Orsola Kovec, nato a Vertoiba (Gorizia) il 12 settembre 1887 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba di sopra n. 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Veronica di Giovanni Pavlin nata a Gorizia il 24 settembre 1886, moglie;
Batistic Verenka, nata a Vertoiba il 17 marzo 1923, figlia;
Batistic Olga, nata a Vertoiba il 30 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3644)

N. 3390-361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giovanni fu Andrea e di Ciglič Caterina, nato a Gorizia il 18 febbraio 1885 e residente a Gorizia, viale XX Settembre n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3645)

N. 3390-362.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giovanni fu Giuseppe e della fu Anna Komelj, nato a Gorizia il 27 dicembre 1885 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba di sotto, 54, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Francesca fu Giuseppe Cingerli, nata a Gorizia il 19 settembre 1888, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3646)

N. 3390-363.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giovanni di Francesco e di Marussic Marianna, nato a Gorizia il 6 gennaio 1865 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba di Sopra, 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Giustina fu Giuseppe Lasic, nata a Gorizia il 16 agosto 1865, moglie;

Batistic Giuseppe, nato a Gorizia il 14 marzo 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3647)

N. 3390-365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Badali Luigia ved. Batistic di Vincenzo e di Humar Marianna, nata a Gorizia il 26 maggio 1884 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba di sopra, 57, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Gisella fu Giuseppe, nata a Gorizia il 22 luglio 1912, figlia;

Batistic Stanislao fu Giuseppe, nato a Gorizia il 26 dicembre 1914, figlio;

Batistic Milano fu Giuseppe, nato o Knittelfeld il 5 luglio 1917, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3648)

N. 3390-366.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistic Giovanni di Tommaso e di Novak Filomena, nato a Gorizia il 19 maggio 1876 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba di Sopra, 284, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battistic Luigia Caterina di Andrea Lazic, nata a Gorizia il 10 giugno 1875, moglie;
Battistic Francesco, nato a Gorizia il 24 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3649)

N. 3390-367.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battistig Gioseffa ved. Serafini fu Andrea e della fu Maria Bressan, nato a Gorizia il 9 novembre 1862 e residente a Gorizia, P. San Rocco, 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3650)

N. 3390-368.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giuseppe di Francesco e di Lasic Maria, nato a Vertoiba (Gorizia) il 27 gennaio 1907 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba Superiore, 266, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Gabriella di Giovanni Pirc, nata a Vertoiba il 26 novembre 1907, moglie;
Batistic Giuseppe, nato a Gorizia il 10 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3651)

N. 3390-369.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic ved. Caterina fu Francesco e della fu Caterina Droc, nata a Gorizia il 17 novembre 1865 e residente a Gorizia, fraz. San Pietro, 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Adele Virginia fu Giuseppe, nata a Gorizia il 29 novembre 1897, figlia;

Batistic Virginia fu Giuseppe, nata a Gorizia il 14 marzo 1905, figlia;

Batistic Silvio Renato fu Giuseppe, nato a Gorizia il 19 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3652)

N. 739 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bernes Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bernes Antonio di Giovanni e fu Giuseppina Sgrablich, nato a Visignano il 7 gennaio 1897 e residente a Visignano, di condizione macellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bernes in « Berna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Chervatin Maria di Paolo e fu Paolina Paladin, nata a Visignano l'8 ottobre 1890, ed al figlio Eligio nato a Visignano il 18 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4738)

N. 738 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bernes Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bernes Pietro di Giovanni e fu Giuseppina Sgrablich, nato a Visignano il 30 gennaio 1895 e residente a Visignano, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bernes in « Berna ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4741)

N. 1261 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Belletich « Cruste » Giuseppe fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Belletic « Cruste » Giuseppe fu Pietro e fu Giovanna Belletich, nato a Zumesco di Montona il 10 aprile 1873 e residente a Zumesco di Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Belletich in « Bellini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Bencich di Valentino e di Maria Crastich, nata a Zumesco di Montona il 14 aprile 1882, ed ai figli nati a Zumesco di Montona: Luigi, il 5 dicembre 1909; Renato-Antonio, il 3 gennaio 1912; Francesco, il 9 giugno 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 18 giugno 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor René Dollot, console generale di Francia a Milano.

(5501)

In data 18 giugno 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Giovanni Candis, console di Grecia a Trieste.

(5502)

In data 18 giugno 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Henry Brockholst Bancroft-Livington, viceconsole di S. M. Britannica a Genova.

(5503)

In data 18 giugno 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Antonio Kovolos, viceconsole di Grecia a Tripoli.

(5504)

In data 18 giugno 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Abington Goodden, viceconsole di S. M. Britannica in Napoli.

(5505)

In data 18 giugno 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Demostene Kypreos, console generale di Grecia a Milano.

(5506)

In data 18 giugno 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Enrico de Larderel, console onorario del Cile a Livorno, con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

(5507)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Le Foncier de France et des Colonies » a garanzia della massa degli assicurati italiani.

L'avv. Arturo Muzzi liquidatore giudiziario della gestione italiana della Società anonima di assicurazioni « Le Foncier de France et des Colonies », con sede in Parigi, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, consistente in titoli di consolidato 5 % e in buoni del tesoro novennali 5 % per il capitale nominale complessivo di L. 600.000, asserendo che tutti i creditori per assicurazioni dirette, sono stati soddisfatti, ad eccezione della creditrice ditta Josè Segade di Montevideo, alla quale fu già pagato un acconto di L. 100.000 e che è tuttora creditrice per L. 170.000.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero — Divisione assicurazioni — non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente comunicato, notificandone copia, pure in forma legale, al liquidatore predetto residente in Milano, via Dante n. 16.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(5550)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 150.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 luglio 1931 - Anno IX

Francia	75.13	Oro	368.92
Svizzera	371.78	Belgrado	33.80
Londra	92.977	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.708	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	182.50	Norvegia	5.117
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.32	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.117
Romania	11.38	Rendita 3,50 %	72.075
Peso Argentino Oro	13.305	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.858	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.12	Consolidato 5 %	80.85
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3,50 %	79.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 962 — Data: 23 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Tarella Alberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 6 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Comune di Crespano del Grappa — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 1ª serie, n. 3 — Capitale: L. 2200, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 luglio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5542)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a dieci premi in denaro per i migliori battelli a propulsione meccanica per la pesca a strascico con divergenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della pesca con battelli a propulsione meccanica;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a n. 10 premi in denaro, da conferirsi a coloro che, entro il 30 giugno 1932, facciano costruire in cantieri nazionali, e mettano in esercizio, i migliori battelli a propulsione meccanica, per la pesca a strascico con divergenti.

I premi sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

Categoria 1ª. — N. 3 premi, riservati a coloro che facciano costruire e mettano in esercizio i migliori battelli con motore a combustione interna, o con macchina a vapore, a carbone o a combustibile liquido, per la pesca d'altura;

Categoria 2ª. — N. 5 premi, riservati a coloro che facciano costruire e mettano in esercizio i migliori battelli con motore a combustione interna, per la pesca ravvicinata;

Categoria 3ª. — N. 2 premi, riservati a coloro che facciano costruire e mettano in esercizio i migliori battelli con motore a combustione interna, specialmente idonei per la pesca nell'alto e medio Adriatico (tipo da approdare in spiaggia).

Un premio per ciascuna categoria è riservato a coloro che facciano costruire e mettano in esercizio battelli muniti di motore di fabbricazione nazionale.

Art. 2.

I battelli dovranno possedere le seguenti principali caratteristiche:

Categoria 1ª. — Lunghezza superiore a m. 20, apparato motore di potenza superiore ai 100 HP.;

Categoria 2ª. — Lunghezza superiore a m. 15, motore di potenza non inferiore a 70 HP.;

Categoria 3ª. — Lunghezza superiore a m. 12, motore di potenza superiore a 50 HP.

I battelli di tutti e tre le categorie dovranno raggiungere la velocità di almeno 7 miglia, e quelli della 1ª categoria che siano destinati alla pesca oltre il Mediterraneo, la velocità di almeno 9 miglia, a pieno carico e senza velatura.

Art. 3.

L'ammontare di ciascun premio sarà commisurato al 20 per cento dell'importo effettivo della spesa per la costruzione del battello, compreso in tale importo l'apparato motore, e, limitatamente ai battelli di cui alla categoria 1ª dell'art. 1, l'impianto frigorifero, esclusi invece gli attrezzi di pesca, e gli arredi ed accessori di bordo. Tuttavia, per i battelli della 1ª categoria, che siano progettati e costruiti in ferro, l'ammontare del premio sarà commisurato al 30 per cento dell'importo effettivo della spesa come sopra stabilito.

Art. 4.

Chi intende partecipare al concorso dovrà far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca) non più tardi del 31 agosto 1931, regolare domanda su carta da bollo da L. 5, con la indicazione della categoria dei premi a cui aspira.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in duplice copia:

a) disegni costruttivi; piano di costruzione (scala 1/25); sezione maestra (scala 1/20); spaccato longitudinale, con piano di coperta ed eventualmente piano di stiva (scala 1/25), avvertendo che dal disegno dovrà risultare la sistemazione del motore, del verricello per le reti, dell'argano a salpare, dell'eventuale compressore dell'impianto frigorifero, degli alberi, e dei depositi per il combustibile con la relativa capienza; grafici della carena (dislocamenti, centri di carena, e raggi metacentrici, esponente di carico, posizione del centro di gravità, altezza metacentrica del battello scarico ed in completo carico), limitatamente ai battelli della 1ª categoria, od elementi di peso del battello, scarico ed in completo carico, limitatamente ai battelli della 2ª e della 3ª categoria;

b) preventivo della spesa;

c) relazione illustrativa, dalla quale dovrà fra l'altro risultare il tipo e la potenza dell'apparato motore,

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, procederà alla scelta dei migliori progetti per ogni categoria, entro il numero dei premi previsti per ciascuna dall'art. 1, ed avrà facoltà di richiedere, ove occorra, modifiche e varianti ai progetti stessi.

A parità di merito avranno titolo di preferenza:

a) i concorrenti che provvedano alla istallazione a bordo di un apparato motore di fabbricazione nazionale, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1;

b) i concorrenti che abbiano svolto una precedente attività nel campo della pesca meccanica.

Art. 6.

La vigilanza sulla costruzione dei battelli è affidata al Registro italiano navale ed aeronautico.

Le varianti ai progetti, che gli interessati ritenessero di adottare in corso d'opera, dovranno ottenere il preventivo benestare del Ministero.

La Commissione giudicatrice del concorso procederà collegialmente, o delegando uno o più dei propri membri, ad una visita finale di ciascun battello, quando avrà iniziato l'esercizio della pesca.

Per tale effetto gli interessati dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) una dichiarazione della competente Capitaneria di porto comprovante la messa in esercizio. Da tale dichiarazione dovrà altresì risultare che è stato rispettato, per la costruzione e per l'inizio della pesca, il termine stabilito dall'art. 1;

b) un documento rilasciato dal Registro italiano navale ed aeronautico, da cui risulti che il battello ha raggiunto alla prova in mare la velocità stabilita dall'art. 2.

Art. 7.

Il conferimento definitivo dei premi, ed il pagamento di essi avrà luogo in base a favorevole relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dopo la visita finale di cui all'articolo precedente.

Dalla relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dovrà in modo esplicito risultare:

a) che il battello corrisponde al progetto, ed alle eventuali modifiche e varianti, richieste a norma dell'art. 5, od accettate a norma dell'art. 6;

b) quale è l'ammontare del premio, sulla base dei documenti di spesa presentati dagli interessati in occasione della visita finale, e delle indagini ed accertamenti che la Commissione od i suoi delegati avranno ritenuto opportuno di compiere.

In nessun caso l'importo del premio potrà superare le percentuali di cui all'art. 3 sul preventivo presentato a termini dell'art. 4 e sulla maggiore spesa eventualmente dipendente dalle modifiche e varianti richieste, od accettate, come sopra.

In caso di contestazione, sia sulla rispondenza di ciascun battello al progetto ed alle modifiche e varianti, sia sull'ammontare dei premi, decide inappellabilmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

La spesa per il pagamento dei premi, che presumibilmente ascende a L. 750.000 sarà imputata al capitolo 71-*ter* del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1930-31.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5489)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso indetto dall'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » di Firenze pel conferimento di borse di perfezionamento in Italia e all'estero.

L'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » riconosciuto con decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, bandisce un concorso per il conferimento di due borse di studio di L. 4000 ciascuna ed una di L. 4500, da assegnarsi a giovani laureati che intendono perfezionarsi in Italia e di una borsa di studio di L. 5000 ed una di L. 7500 per giovani che intendano perfezionarsi all'estero.

Il concorso è riservato ai figli di ambo i sessi di soci dell'Istituto viventi o defunti, essendo soci i presidi e i professori di ruolo in servizio o pensionati (dal 1921) delle Regie scuole medie (Liceo-ginnasio; Liceo scientifico; Liceo artistico; Istituto tecnico; Istituto magistrale o ex Scuola normale; Scuola secondaria d'avviamento al lavoro; o ex Scuola complementare o ex Scuola tecnica; Istituto nautico e Collegio militare, limitatamente agli insegnanti civili).

I concorrenti non dovranno aver superato 30 anni di età al 15 settembre 1931 e dovranno aver conseguito da non oltre quattro anni la laurea in una Regia università italiana o in altro Istituto superiore avente per legge carattere universitario.

La laurea dovrà essere stata conseguita con una votazione non minore di novanta centesimi e negli esami speciali del corso di studi percorso dal candidato la media delle votazioni non dovrà essere inferiore ad ottanta centesimi.

Le borse sono assegnate per il solo anno accademico 1931-32.

Il pagamento delle borse sarà fatto in tre rate trimestrali anticipate, con le modalità e le garanzie per l'Istituto che a tempo opportuno saranno comunicate ai vincitori. L'ammontare delle borse è netto.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti saranno giudicati da una Commissione composta dal presidente dell'Istituto Kirner, da un membro del Consiglio direttivo, da un socio dell'Istituto e da due professori universitari. Tale Commissione redigerà una relazione motivata con la graduatoria di merito degli idonei, cioè di coloro che avranno raggiunto una votazione non inferiore ai quaranta cinquantesimi; ed il Consiglio direttivo dell'Istituto assegnerà le borse tenendo anche conto delle condizioni economiche del candidato e della sua famiglia. La decisione del Consiglio sarà presa entro il 31 ottobre 1931 e delle deliberazioni relative sarà data immediata comunicazione agli interessati.

Documenti.

I concorrenti dovranno presentare (in carta libera, a norma dell'art. 5, cap. III, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e annesso allegato A, parte III, art. 177):

1° domanda diretta al presidente del Consiglio direttivo, nella quale il concorrente dichiari se intende concorrere a borsa di perfezionamento in Italia o all'estero, in quale disciplina e in quale Istituto universitario o equiparato intende iscriversi (salva per quest'ultima indicazione la diversa assegnazione che possa essere fatta dalla Commissione giudicatrice). Dovrà essere esattamente indicato il domicilio dell'aspirante;

2° certificato di nascita;

3° certificato rilasciato dall'autorità scolastica competente attestante essere il concorrente figlio di socio dell'Istituto Kirner. Questo certificato dovrà essere vistato dal Regio provveditore agli studi;

4° certificato di buona condotta rilasciato da non oltre tre mesi.

5° certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato da non più di tre mesi;

6° stato di famiglia del concorrente;

7° certificato dell'agenzia delle imposte del luogo di origine e di domicilio della famiglia del concorrente;

8° attestato degli studi compiuti, con l'indicazione delle votazioni conseguite negli esami speciali e in quello di laurea, o di diploma;

9° tutti quei titoli di studio e quelle pubblicazioni che il concorrente creda di presentare nel suo interesse. Le pubblicazioni, anche dattilografate, devono essere presentate in tre copie almeno.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 dovranno essere debitamente legalizzati.

La segreteria dell'Istituto verificherà l'esattezza formale delle domande e dei documenti ed in caso di irregolarità avvertirà gli interessati, i quali dovranno provvedere alle necessarie rettifiche entro un termine di 15 giorni al massimo.

Le domande ed i documenti dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto Kirner (Firenze, corso Tintori, 25) entro il 15 settembre 1931. Le domande presentate oltre tale data non saranno prese in considerazione.

La segreteria dell'Istituto è a disposizione dei concorrenti per ulteriori schiarimenti ed informazioni.

Il presidente: ENRICO BALDUCCI.

Il segretario: VIERI TORELLI.

(5490)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di elettrotecnica ed esercitazioni relative presso il Regio istituto industriale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Foggia approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1925;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 106459, in data 30 aprile 1931, che autorizza a bandire il concorso per il posto di insegnante di elettrotecnica ed esercitazioni relative, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative e disegno di costruzioni ed impianti nel Regio istituto industriale di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Foggia è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di elettrotecnica ed esercitazioni relative, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologiche reative e disegno di costruzioni ed impianti.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la carriera come insegnante di Istituto industriale inquadrato nel gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio annuo lordo di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre la eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 7°.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda devono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e i documenti presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titoli di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno o diploma degli esami di Stato per la professione d'ingegnere. Certificato dei punti ottenuti agli esami di laurea o di diploma e negli esami speciali;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro

che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti d'istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i punti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5491)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di chimica tecnica tintoria presso il Regio istituto nazionale di setificio di Como.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di setificio in Como, approvata con decreto Ministeriale 3 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese,

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 118394 in data 8 novembre 1930, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di chimica tecnica tintoria nel Regio istituto nazionale di setificio di Como;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, recante provvedimenti sulla riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di chimica tecnica tintoria presso il Regio istituto nazionale di setificio di Como.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400, il supplemento di servizio attivo di L. 3000 che, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotte, dal 1° dicembre 1930, a L. 12.672 e a L. 2640, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. L'insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di un'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale, in originale o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che la rilascia devé essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della

naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale dev'essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere dev'essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5492)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti semigratuiti da conferirsi dal Regio conservatorio di Santa Chiara in San Miniato.

Vista la deliberazione della Commissione amministratrice del Regio conservatorio in data 1° luglio 1931 per il concorso a n. 3 posti semigratuiti resisi vacanti;

Visto l'apposito regolamento;

È aperto il concorso a n. 3 posti a retta semigratuita a carico del bilancio di questo Regio conservatorio per giovinette di cittadinanza italiana e di territorio linguisticamente e storicamente italiano, non compreso nei confini politici del Regno, che intendono frequentare le scuole elementari o il corso magistrale presso il Regio conservatorio.

Le concorrenti dovranno presentare alla presidenza dell'Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale:

a) domanda in carta libera a firma dell'esercente la patria potestà o di chi legalmente lo rappresenta, con la dichiarazione di assumere tutti gli obblighi inerenti al godimento del posto semigratuito, cui intendesi concorrere, conformemente alle disposizioni regolamentari dell'Istituto;

b) certificato di nascita della concorrente, dal quale risulti l'età sua non inferiore ai 6 nè superiore ai 13 anni compiuti (legalizzato);

c) certificato di cittadinanza (legalizzato);

d) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo naturale;

e) certificato medico di sana fisica costituzione (legalizzato);

f) certificato comprovante la situazione di famiglia (legalizzato);

g) certificato di buona condotta morale (legalizzato);

h) atti sufficienti a dimostrare le condizioni economiche della famiglia, la capacità a sostenere le obbligazioni assunte con la domanda, le eventuali benemerenze;

i) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1930-31 con lo specchietto dei voti riportati negli esami medesimi.

N.B. — Istanza e documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2368.

Estratto dal regolamento per il conferimento dei posti semigratuiti.

Art. 4. — All'assegnazione di tutti i suddetti posti si procede mediante concorso tra le fanciulle di civile condizione e di ottima condotta morale, che abbiano età non minore di 6 nè maggiore di 13 anni compiuti, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori ed alle condizioni ristrette di loro fortuna.

Avranno la preferenza per ogni categoria le figlie dei caduti e dei mutilati di guerra e della causa fascista e delle inscritte all'Opera nazionale Balilla.

L'assegnazione del posto semigratuito s'intende fatta per tutto il periodo per il quale dura il corso di studi. L'educanda perde però senz'altro l'assegnazione del posto semigratuito, ove a fine dell'anno scolastico non abbia riportato una media complessiva di almeno 7/10 in profitto e 9/10 in condotta.

Art. 7. — La Commissione amministrativa, entro dieci giorni dal termine di chiusura del concorso, esamina i titoli delle concorrenti, forma la graduatoria per ordine di merito e formula la proposta di conferimento mediante motivata deliberazione.

Art. 8. — Gli atti del concorso, insieme alla deliberazione contenente la graduatoria e la proposta della Commissione, vengono trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale che procede all'assegnazione dei posti.

Nel caso che la graduatoria e la proposta, presentate dalla Commissione, sembrino al Ministero non conformi alle risultanze degli atti ed alle disposizioni regolamentari, esso ne avverte la Commis-

sione e la invita ad adottare, entro il perentorio termine di giorni 5, nuova deliberazione.

Trascorso tale termine, abbia o non abbia la Commissione nuovamente deliberato, il Ministero addiviene definitivamente al conferimento dei posti.

San Miniato, addì 1° luglio 1931 - Anno IX.

Il presidente: FRANCESCO LAMI.

(5554)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Regio collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche Provincie in Torino per l'anno accademico 1931-1932-X.

Visto l'art. 8 del R. decreto 3 agosto 1903;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo;

In giorno da fissarsi con decreto Reale, nella 2ª quindicina del venturo ottobre, presso la Regia università di Torino avranno luogo gli esami di concorso a 20 posti di studio vacanti nel Reale collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche Provincie, cioè: 13 di fondazione Regia; tre di fondazione Ghislieri (S. Pio V); uno di fondazione Martini, per gli studi di matematica; due di fondazione Branca, ed uno di fondazione Bruno.

Dei 13 posti di fondazione Regia: 12 sono destinati a favore di studenti forniti dell'attestato di maturità classica, aspiranti a qualunque Facoltà universitaria, alla Scuola di farmacia e alla Regia scuola d'ingegneria di Torino, e uno è riservato a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti alla Facoltà di scienze ed alla Regia scuola di ingegneria. A norma dell'art. 5 (*a*) del regolamento vigente i posti sopraindicati sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle Provincie degli antichi Stati Sardi, o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio). (Decisione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 agosto 1908).

I tre posti della fondazione Ghislieri, in conformità di deliberazione del Consiglio direttivo, sono destinati a favore di studenti universitari e secondari, nativi sia di Alessandria, che del contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, di Vigevano e Boscomarengo.

Possono aspirare ai posti Ghislieri sia gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso, l'attestato di maturità classica o quello di maturità scientifica, sia quelli forniti di certificato d'ammissione ai licei classici o scientifici.

(Sarà pure messo a concorso dal Regio provveditore agli studi del Piemonte un posto di fondazione « Ghislieri » per gli studi secondari, in conformità delle norme di tale Fondazione).

Ai due posti della fondazione Branca possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'università di Torino, appartenenti ai Comuni del mandamento di Cannobio, quale è oggidì costituito.

(Si intenderanno appartenenti al detto mandamento i giovani che vi sono nati e domiciliati ed anche quelli nati fuori, ma da padre che vi è nato e domiciliato).

Al posto di fondazione Bruno possono concorrere distinti studenti di ristretta fortuna, appartenenti (come gli allievi del Reale collegio Carlo Alberto) per nascita e per origine alle antiche provincie degli Stati Sardi, che percorrano gli studi nella Facoltà di scienze della Regia università di Torino.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti conseguiti mediante concorso per esami è di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

La pensione per i vincitori dei posti di fondazione Branca è di lorde L. 700 annue.

L'assegno da corrispondersi al vincitore del posto di fondazione Bruno è di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'università di Torino, sede del Collegio, a norma di deliberazione del Consiglio direttivo.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, presso la Regia università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 25 del prossimo luglio:

1° una domanda in carta da bollo da L. 3, scritta intieramente dai concorrenti, nella quale indicheranno il posto della Fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia e il preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside del Liceo, in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica o, trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore, dal preside del Ginnasio o dell'Istituto, ove sta compiendo gli studi secondari.

Nella domanda il concorrente dovrà pure indicare chiaramente la Facoltà o Scuola a cui aspira;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino;

3° un attestato del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti:

a) la professione che il padre ha esercitato o esercita;

b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo stato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e di morte e dei domicili che ebbero in vita;

c) il patrimonio di qualunque natura posseduto, sia nel Comune stesso, sia altrove dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4° i certificati rilasciati dagli uffici delle agenzie delle tasse, da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal podestà, avvertendo che tutti i membri dovranno essere nominati, in tali certificati.

Il concorrente dovrà richiedere alle rispettive agenzie delle tasse che dai detti certificati risulti:

a) per i terreni, l'imposta erariale depurata dai decimi e da ogni addizionale;

b) per i fabbricati, il reddito netto;

c) per la ricchezza mobile, il reddito netto;

5° la dichiarazione, in carta da bollo da L. 3 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 3), di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai numeri 3 e 4.

Le firme dovranno essere vidimate dal podestà;

6° la dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone in caso affermativo l'ammontare;

7° certificato — da esibirsi solamente da quelli che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice Albertino (dimora nelle antiche Provincie da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) — comprovante tale circostanza;

8° una fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione d'identità compilata e firmata dal preside dell'Istituto, presso il quale ottenne la licenza, o dal segretario di Facoltà, se si tratta di studenti universitari.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 7, 8, possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (art. 22, n. 14, della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, sezione 2ª).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 25 del prossimo luglio non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste per la spedizione il 25 dello stesso mese.

Anche gli aspiranti che non avessero terminato le prove degli esami di maturità classica o scientifica, dovranno presentare le domande documentate nel termine perentorio fissato nel presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai nn. 1, 2, 3 (*a*, *b*, *c*), 4, 5, 6, 7 e 8.

Trascorso il tempo utile per la presentazione delle domande di concorso, a mezzo dei principali giornali di questa città, sarà pubblicato, subito dopo la deliberazione del Consiglio direttivo, l'elenco degli ammessi al concorso in base alle condizioni di nascita, di origine ed economiche.

Fra gli ammessi s'intenderanno esclusi dagli esami di concorso, a norma di regolamento, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica, o

scientifica, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore a 7 decimi.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso, non dopo il 15 ottobre.

Il beneficio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno rifare il concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già inscritti a corsi universitari, dovranno produrre, oltre il diploma di maturità classica, o rispettivamente, di maturità scientifica un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie obbligatorie per gli anni percorsi, almeno otto decimi. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se entro il 15 novembre non potranno provare di aver superato tutti gli esami obbligatori, cui sono tenuti colla votazione sopradetta.

Nessuno dei documenti presentati potrà essere restituito, ad eccezione del diploma di maturità, il quale dovrà essere sostituito dal relativo certificato, su carta semplice, coll'indicazione dell'uso cui è destinato.

Torino, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il rettore, presidente del Consiglio direttivo:
SILVIO PIVANO.

Il segretario: P. CARULLO.

Principali disposizioni del regolamento riguardanti il concorso:

I posti di studio vacanti, di fondazione Regia, Ghislieri, Martini, Branca e Bruno sono conferiti, in seguito ad esami di concorso, a tenore della legge 3 agosto 1857 e del regolamento vigente.

Le prove scritte ed orali del concorso si terranno nell'università di Torino, sede del Collegio.

Le prove scritte consistono:

per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghislieri, Martini e Branca aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di ingegneria o per i concorrenti al posto di fondazione Bruno, aspiranti agli studi della Facoltà di scienze, le prove scritte consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono, secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale, o dell'istituto tecnico inferiore, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'istituto tecnico inferiore.

I concorrenti a posti di fondazione Ghislieri per i licei classici o scientifici, debbono esibire semplicemente il certificato d'ammissione ai detti licei; per adire agli studi universitari essi dovranno ripresentarsi al concorso.

Ogni concorrente deve scrivere sopra una scheda consegnatagli dal segretario, al quale dovrà presentarsi per le istruzioni un giorno prima che si apra la sessione degli esami, una epigrafe da lui scelta, il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, e la Facoltà o Scuola, nella quale vuole iscriversi.

Questa scheda è quindi da lui chiusa in apposita busta, sulla quale ripete l'epigrafe, e consegnata al segretario che la trasmette tosto, con le altre, al rettore dell'università di Torino.

Con la stessa epigrafe saranno poi dal concorrente contrassegnati i suoi lavori, giusta le modalità prescritte.

Vi è una prova scritta in ciascun giorno. Essa comincia alle ore 9 antimeridiane, e per lo svolgimento di ciascun tema sono concesse sei ore.

È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee.

Non è loro concesso di uscire dall'aula, salvo che in casi eccezionali e sotto continua sorveglianza.

Essi non possono portar seco alcun scritto o stampato, fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole e le semplici tavole dei logaritmi.

La contravvenzione alle prescrizioni di questo articolo è punita con la esclusione immediata dal concorso.

La carta per l'esame è fornita dal Collegio ed i fogli sono segnati col bollo d'ufficio. Il luogo per l'epigrafe è munito di un foglietto non trasparente, gommato ai tre lati liberi, perchè il concorrente possa coprire e rendere invisibile l'epigrafe che ha scritto.

La sottocommissione per le prove di italiano e di storia procede per la prima sollecitamente all'esame dei lavori di lettere italiane. Si pubblicano quindi, nell'albo del Collegio, le epigrafi di quei lavori, che ottennero un voto inferiore a 7 decimi, (o a 6 decimi) pei concorrenti ai posti Ghislieri, ritenendosi esclusi dal concorso i titolari delle medesime.

Ciascuna sottocommissione procede in seguito all'esame degli altri lavori.

Terminata per le singole prove scritte l'operazione di cui all'articolo precedente, il segretario, alla presenza del presidente della commissione e di un membro almeno di essa, procede, salvo pei concorrenti ai posti Ghislieri, alla formazione della media aritmetica dei voti ottenuti da ciascun candidato. Sono quindi pubblicate le epigrafi dei concorrenti di fondazione Ghislieri, che riportarono meno di 6 decimi in ciascun esame scritto e quelle dei concorrenti a tutti gli altri posti che conseguirono una media inferiore a 7 decimi; ritenendosi esclusi dal concorso i titolari delle une e delle altre.

In seguito la Commissione, in seduta plenaria, apre le buste contenenti le epigrafi dei candidati esclusi dagli esami e prende conoscenza dei nomi di essi.

Ai concorrenti ammessi agli orali sarà spedito per lettera raccomandata, od occorrendo per telegramma, all'indirizzo indicato sulla domanda di ammissione, l'avviso del giorno in cui dovranno presentarsi agli esami orali nella sede del Collegio, presso la Regia università di Torino.

Con ciò cessa ogni responsabilità del presidente del Consiglio direttivo, a questo proposito.

Le prove orali sono pubbliche, hanno luogo sotto la vigilanza del presidente della Commissione, e sono sostenute da un solo candidato per volta in ciascuno dei tre gruppi: di italiano e storia; latino, greco e filosofia; matematica, fisica e storia naturale; esse vertono sulle materie dei lavori scritti, e non escono dai programmi dei corsi rispettivamente seguiti dai concorrenti.

Sono dichiarati eleggibili i candidati ai posti Ghislieri che riportino almeno 6 decimi in ciascun esame scritto ed orale separatamente, ed i candidati ai posti di tutte le altre fondazioni che nel complesso degli esami scritti ed orali ottengano una media non inferiore a 7 decimi.

Vengono per ultimo raccolti in apposito quadro i nomi di coloro che compirono tutte le prove, e segnati gli eleggibili, secondo l'ordine decrescente degli indici di merito.

Ai candidati che dalla loro residenza in Italia debbono recarsi a Torino per subirvi gli esami, saranno rimborsate le spese di viaggio di andata in seconda classe, per ferrovia o in piroscafo, per il percorso fatto in più di 300 chilometri, calcolato per la linea più breve, e sarà inoltre corrisposta ad essi, durante gli esami una diaria da stabilirsi dal Consiglio direttivo.

(5555)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.